

**DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2016
240/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA SOCIETÀ ENERGIKA S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICHE DI CONNESSIONE T0675270 E
T0675271**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. La Energyka S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità due reclami ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), i dinieghi opposti alle richieste di modifica di preventivi di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con riferimento alle pratiche di connessione T0675270 e T0675271;
2. i reclami sono stati presentati, rispettivamente, in data 25 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35419 del 26 novembre 2015), con riferimento alla pratica di connessione T0675270 e in data 1 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36079 del 2 dicembre 2015), con riferimento alla pratica di connessione T0675271;
3. entrambi i reclami sono stati presentati contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
4. l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami, con nota del 14 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36884), con riferimento alla pratica di connessione T0675270 e con nota del 13 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 886), con riferimento alla pratica di connessione T0675271;
5. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito ai reclami con memorie inviate in data 29 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38909 del 30 dicembre 2015) e in data 18 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 1570 del 20 gennaio 2016);
6. in data 2 maggio 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
7. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i due reclami presentati da Energyka S.r.l. possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO

8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA), il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
9. il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora quindi un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo medesimo;
10. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la

sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'art. 7, comma 5, del TICA;

11. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE

12. In data 24 aprile 2014, il reclamante, titolare di due preventivi di connessione alla rete relativi ad altrettanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da realizzarsi in provincia di Potenza (pratiche identificate dai codici di rintracciabilità T0675270 e T0675271), presentava al gestore due separate richieste di modifica dei suddetti preventivi, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA;
13. nelle suindicate richieste di modifica, il reclamante evidenziava al gestore la necessità di modificare l'ubicazione degli impianti di produzione, indicando, per ciascuno di essi, un nuovo sito per l'installazione degli impianti medesimi;
14. con riferimento alla pratica T0675271, con nota del 3 maggio 2014, il gestore negava al reclamante la modifica del preventivo di connessione, sulla base della seguente motivazione: *“In relazione al nodo a cui è stata riservata la capacità di rete, ovvero alla soluzione tecnica riportata nel preventivo inviato il 03/12/2014 Prot OUT-03/12/2013-0077664, le comunichiamo che al momento non vi è nessuna possibilità di prendere in considerazione la sua richiesta”*;
15. successivamente, con nota del 19 maggio 2014, il gestore negava al reclamante anche la modifica del preventivo di connessione di cui alla pratica T0675270, con la seguente motivazione : *“In relazione al nodo BT a cui è stata riservata la capacità di rete, ovvero alla soluzione tecnica riportata nel preventivo inviato il 03/12/2013 (Prot. OUT-03/12/2013-0077663), in cui era prevista una nuova linea BT di circa 100 m, in uscita da cabina esistente, vi comunichiamo di essere impossibilitati a prendere in considerazione la vostra richiesta. Difatti la nuova posizione richiesta per l'ubicazione dell'impianto di generazione, rende tecnicamente impraticabile la realizzazione di un impianto rete in bassa tensione.”*;
16. con note del 9 giugno 2014, il reclamante contestava al gestore la mancanza di fondati e, comunque, sufficienti motivi alla base dei dinieghi alle richieste di modifica dei preventivi;
17. alle suddette richieste il gestore non forniva alcun riscontro.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

18. Il reclamante, in primo luogo, ritiene non soddisfacenti le motivazioni addotte dal gestore a giustificazione del mancato accoglimento delle richieste di modifica dei preventivi di connessione T0675270 e T0675271;
19. il reclamante rileva, inoltre, come il gestore non abbia preso in alcuna considerazione le proprie richieste di modifica, non fornendo una congrua motivazione al proprio diniego, neppure a seguito della richiesta di chiarimenti inviata il 9 giugno 2014;
20. pertanto, il reclamante chiede, con riferimento ad entrambi i reclami, che il gestore:
 - provveda ad emettere un nuovo preventivo di connessione, dando seguito alle richieste di modifica presentate in data 24 aprile 2014, in relazione alle pratiche di connessione T0675270 e T0675271;
 - corrisponda a suo favore l'indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

21. Il gestore, nelle proprie memorie, afferma di non aver accolto le richieste di modifica dei preventivi poiché *“stante la necessità di non modificare la soluzione tecnica di connessione indicata nel preventivo emesso, la nuova localizzazione dell'impianto di produzione avrebbe comportato una soluzione più impattante sia dal punto di vista impiantistico che economico”*;
22. il gestore ha affermato, inoltre, che l'accettazione delle richieste di modifica presentate dal reclamante avrebbero comportato la necessità di realizzare infrastrutture elettriche di entità maggiore rispetto a quelle riportate nel preventivo precedentemente accettato;
23. il gestore, quindi, considera legittimo il proprio diniego alle modifiche, in considerazione del fatto che la modifica del preventivo, in base all'articolo 7, comma 8, del TICA, sarebbe consentita ove ciò non comporti modifiche della soluzione tecnica di connessione;
24. infine, il gestore considera infondata anche la richiesta del reclamante di vedersi corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal TICA.

VALUTAZIONE DEI RECLAMI

25. Con riferimento all'adeguatezza della motivazione del diniego di modifica di un preventivo di connessione, l'Autorità si è più volte espressa con decisioni adottate ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, che ormai costituiscono, nel loro insieme, un orientamento consolidato. In tal senso, possono leggersi le deliberazioni 84/2015/E/eel, 85/2015/E/eel, 98/2015/E/eel, 99/2015/E/eel, 100/2015/E/eel, 102/2015/E/eel, 140/2015/E/eel e 547/2015/E/eel, tutte sorrette dal medesimo *iter* logico-argomentativo e dalla medesima, univoca, interpretazione

della regolazione vigente in materia. Ed infatti, una volta rilevato che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, di per sé e necessariamente, anche il cambiamento della soluzione tecnica di connessione, si è poi costantemente ritenuto che il rifiuto opposto dal gestore di rete alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sulla circostanza per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, non risulta adeguatamente motivato, in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative, tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione;

26. ebbene, nelle fattispecie *de quibus* non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento, poiché le motivazioni addotte dal gestore nelle sopraccitate note del 3 maggio 2014 e del 19 maggio 2014 volte a giustificare il rifiuto di elaborare nuovi preventivi di connessione appaiono del tutto inadeguate e apodittiche; a ben vedere, anzi, nelle risposte del gestore la motivazione è del tutto assente, essendosi il gestore limitato ad affermare l'impossibilità anche solo di prendere in considerazione le richieste del reclamante;
27. si rileva, inoltre, che soltanto nel corso dei procedimenti di trattazione dei reclami il gestore ha specificato che il rifiuto di modificare i preventivi di connessione in questione era dovuto al fatto che *“la nuova localizzazione dell'impianto di produzione avrebbe comportato una soluzione più impattante sia dal punto di vista impiantistico che economico”*, stante la *“necessità di non modificare la soluzione tecnica di connessione indicata nel preventivo emesso”*;
28. come già evidenziato nelle decisioni richiamate al punto 25, la motivazione della mancata accettazione delle richieste del reclamante, fornita dal gestore soltanto *ex post* nelle memorie depositate nell'ambito dei procedimenti di trattazione dei reclami, non può sanare a posteriori la grave carenza motivazionale degli atti di diniego;
29. tanto più che, nella specie, la motivazione fornita dal gestore nel corso del procedimento risulta comunque inadeguata, basandosi esclusivamente sul fatto che la richiesta modifica del preventivo, per entrambe le pratiche di connessione, avrebbe comportato un cambio della soluzione tecnica per la connessione. A tale riguardo, è giusto il caso di rammentare che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione, e non può certamente essere utilizzato per giustificare il diniego opposto;
30. il gestore, a giustificazione del proprio operato, evoca l'articolo 7, comma 8, del TICA, sostenendo che, secondo quanto ivi previsto, la modifica di un preventivo sarebbe ammessa *“solo nel caso in cui non vi siano modifiche della soluzione tecnica di connessione”*. Al proposito, occorre sottolineare che il gestore cita solo parzialmente la disposizione del TICA, omettendo di indicare che l'articolo 7, comma 8, consente la modifica del preventivo di connessione, previo accordo tra il

gestore di rete e il richiedente, anche “*al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale*”;

31. infine, quanto alle richieste del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all’indennizzo automatico di cui all’articolo 14 del TICA, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, le suddette richieste non possono essere accolte

DELIBERA

1. di accogliere i reclami presentati dalla Società Energyka S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alle pratiche di connessione T0675270 e T0675271, nella parte in cui la Società Energyka S.r.l. lamenta il mancato accoglimento, da parte di Enel Distribuzione S.p.a., delle richieste di modifica dei preventivi di connessione presentate in data 24 aprile 2014;
2. di prescrivere, ad Enel Distribuzione S.p.a., di elaborare, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, con riferimento alle pratiche di connessione T0675270 e T067527, due nuovi preventivi di connessione che tengano conto delle richieste di modifica presentate da Energyka S.r.l. in data 24 aprile 2014, senza imporre limitazioni *ex ante* sull’invarianza della soluzione tecnica di connessione, ovvero del punto di inserimento nella rete esistente individuato nel primo preventivo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni